Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 giugno 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1973, n. **271.**

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208 e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, è aumentato come segue:

Esercizio finanziario	Milioni
—	—
1972	500
1973	1.000
1974	2.000
1975	3.000
dal 1976 al 1990	4.000

Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

Esercizio finanziario	Milioni
—	—
1991	4.000
1992	3.500
1993	3.000
1994	2.000
1995	1.000

Art. 2.

I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilità di garantire con i cespiti delegabili previsti dalla legge la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio della garanzia dello Stato prevista dal precedente comma.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del presente articolo, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della legge stessa nell'anno 1973 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA —
TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 maggio 1973, n. **272**.
Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare con proprio decreto la Banca d'Italia ad emettere biglietti nei tagli da lire 2.000 e lire 20.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 maggio 1973, n. **273**.
Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, è modificata, limitatamente all'anno 1971, da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'articolo 19 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Per gli investimenti attuati in esecuzione dei piani di cui all'articolo 16 può essere corrisposto alle imprese cantieristiche un contributo del 25 per cento calcolato sugli investimenti stessi nei limiti determinati dal Ministro per la marina mercantile sentito il comitato previsto dall'articolo 24.

L'ammontare complessivo degli investimenti sui quali è corrisposto il contributo suddetto non può essere superiore in ogni caso a lire 25 miliardi.

Il contributo è corrisposto dopo l'ultimazione dei lavori.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto.

Sul contributo previsto dal primo comma possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale dei lavori rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto l'impresa decade dal contributo ed è tenuta a restituire gli anticipi eventualmente riscossi maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Contributi apparati motori di propulsione diversi da quelli a scoppio

Potenza normale (C.A.)	Contributo unitario (lire per C.A.) Anno 1971
25.000 ed oltre	4.350
21.000	4.500
16.000	4.600
12.000	4.900
6.000	5.300
3.000	5.700
1.000 e inferiori	6.200

Note. — Per i motori con un numero di giri superiore a 1.000 al minuto si applica la riduzione del 10 per cento. Per i valori intermedi delle potenze degli apparati motori si procederà per interpolazione.

LEGGE 18 maggio 1973, n. **274**.
Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi, entro il limite di 40 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni, a piccole e medie imprese industriali che ne facciano richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che versino in gravi difficoltà economico-finanziarie, al fine di agevolare la continuazione dell'attività produttiva delle imprese stesse. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla esistenza di condizioni

tali da assicurare l'incremento della produttività al fine di garantire il mantenimento dei livelli di occupazione. Il 40 per cento dei finanziamenti è destinato a piccole e medie imprese industriali i cui stabilimenti siano localizzati nei territori del Mezzogiorno. I finanziamenti sono concessi prioritariamente alle piccole e medie imprese industriali che diano garanzia di adeguati programmi di produzione e di sviluppo. Le caratteristiche delle medie e piccole imprese, ai fini della applicazione della presente legge, sono definite dal CIPE.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche nei casi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 1° ottobre 1969, n. 666, nonchè alle imprese che, essendosi trovate nelle condizioni di cui al precedente comma, abbiano già beneficiato della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e modificazioni, e tuttora si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Il comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, quando è chiamato a formulare proposte per l'applicazione della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrato da tre rappresentanti delle regioni, di cui uno di una regione del Mezzogiorno, nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle regioni. Quando ne ricorra l'urgenza le proposte del predetto comitato possono essere formulate sulla base di istruttorie effettuate da un istituto di mediocredito, scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato fra quelli indicati dall'impresa interessata. Il Ministero dell'industria, prima di sottoporre al comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le proposte di finanziamento, deve chiedere alla regione competente per territorio il parere sulle proposte stesse. La regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato, la proposta è ugualmente sottoposta al comitato.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 2.

I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprietà delle imprese o sul ricavo della vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 3.

Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui allo articolo 3 della legge stessa, con le integrazioni di cui all'articolo 1, comma terzo, della presente legge, fermi restando i poteri ad esso demandati dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, ha facoltà di autorizzare, su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano, ogni altro atto ritenuto opportuno, anche se escluso dal predetto articolo 4, quando ciò valga a favorire il proseguimento dell'ordinato svolgimento della produzione o il mantenimento dell'occupazione operaia, ovvero a migliorare le prospettive di recupero del residuo credito.

Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Per le operazioni di competenza dell'Istituto mobiliare italiano derivanti da gestioni per conto dello Stato ovvero da conferimenti dello Stato con vincolo di destinazione, l'Istituto stesso trasferisce, con le modalità di cui ai successivi commi, poteri, diritti, obblighi e compiti ad una « sezione interventi speciali » dotata di personalità giuridica e di gestione autonoma, della quale è autorizzato a promuovere la costituzione anche con il concorso di enti di diritto pubblico esercenti il credito a medio ed a lungo termine.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sono approvate le norme riflettenti la costituzione e lo statuto della sezione.

Le deliberazioni dell'Istituto mobiliare italiano concernenti i trasferimenti alla sezione, previsti al primo comma, sono approvate con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

La sezione è sottoposta a vigilanza ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli atti, i contratti, le convenzioni e le formalità inerenti e conseguenti alla costituzione della sezione ed alle sue modificazioni nonchè ai rapporti della stessa con lo Stato e con l'Istituto mobiliare italiano, sono esenti da ogni tributo, fermi restando i particolari regimi tributari previsti per le singole operazioni, mentre ai redditi della sezione stessa si applica il regime tributario previsto per l'Istituto mobiliare italiano.

Art. 5.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 40 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamenti saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — VALSECCHI — TAVIANI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 maggio 1973, n. **275**.

Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto sino ad un massimo di 12 mesi.

Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e dell'eventuale proroga, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il dott. Sergio Spasiano nella aliquota dei quattordici dirigenti generali appartenenti a Ministeri diversi;

Considerato che il dott. Spasiano è stato collocato a riposo e deve pertanto essere sostituito con altro dirigente generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Luigi Petriccione, direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Sergio Spasiano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1973
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 32

(7862)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1973.

Sostituzione di due componenti la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visti gli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1969-1972, la commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, perché dimissionario, del dott. Danilo Manfredi, presidente di sezione della Corte dei conti, vice presidente della sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposte straordinarie sul patrimonio co-

stituita in seno alla stessa commissione, con il dottor Gaetano Tempesta, presidente di sezione della Corte dei conti, attualmente membro della medesima commissione, nonché alla sostituzione di quest'ultimo con il dott. Francesco Fabiani, consigliere della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Tempesta, presidente di sezione della Corte dei conti, attualmente membro della commissione centrale per le imposte, è nominato vice presidente della sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposte straordinarie sul patrimonio costituita in seno alla stessa commissione, in sostituzione del dott. Danilo Manfredi.

Art. 2

Il dott. Francesco Fabiani, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro della predetta commissione, in sostituzione del dott. Gaetano Tempesta.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1973
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 19

(8424)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze d'uso agrario all'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, sezione operativa periferica di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, con il quale il laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano viene incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze di uso agrario per le province di Milano, Novara, Pavia, Varese, e l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, sezione di Torino, per le province di Aosta, Cuneo, Torino, Vercelli;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 190, con il quale il laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano viene delegato a svolgere il servizio di vigilanza anche nella provincia di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni dei suddetti istituti onde ottenere un migliore assetto delle competenze territoriali degli stessi;

Decreta:

L'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, sezione di Torino, è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle province di Aosta, Cuneo, Torino, Vercelli e Novara.

Il laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano è incaricato della medesima vigilanza nelle province di Milano, Pavia, Varese e Piacenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1973
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 380

(7830)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia di terreno ai lati dell'autostrada Firenze-Mare sita nell'ambito del territorio dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Gozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 marzo 1966 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una fascia di terreno ai lati dell'autostrada Firenze-Mare;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai sindaci dei comuni di Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese, nonchè dai signori Arcangeli Adolfo, Costanzi Filippo, Comparini Icilio, Chiappini Marcello e Giovanni, Doretti Vittorio, Magrini Tranquillo, Pagni Giuseppe, Pucci Anito, Ducci Enrico, Cacini Egisto, Benedetti Dino, Benedetti Angiolo, Simoni Pia, Bendinelli Dante, Manrico e Lidamo, Arinci Sestilio, Bellandi Ivo, Istituti Raggruppati, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la predetta autostrada rappresenta un belvedere continuo verso la visuale dell'Appennino e degli antichi agglomerati urbani ricchi di ricordi storici, e dei loro immediati dintorni, ove ville, parchi e vaste zone verdi compongono un quadro paesistico di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La fascia di territorio dell'autostrada Firenze-Mare ricadente nel territorio dei comuni di Pieve a Nievole, Monsumanno Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: nella misura di m. 150 a lato nord e 100 a lato sud per tutta la lunghezza dell'autostrada stessa ricadente nell'ambito dei comuni sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese, Ponte Buggianese provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Il giorno 26 marzo 1966, nei locali dell'amministrazione provinciale di Pistoia, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali pistoiesi per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Definitiva votazione sulla proposta di tutela di una fascia di territorio ai lati dell'autostrada Firenze-Mare.

(*Omissis*).

Ripresa l'adunanza il presidente mons. Ferrali mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

« La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia, vista la proposta di tutela paesistica da imporre lungo l'autostrada Firenze-Mare, stabilisce il vincolo ai due lati dell'arteria nella misura di m. 150 a lato nord e 100 a lato sud, in quanto essa autostrada rappresenta un belvedere continuo verso la visuale dell'Appennino e degli antichi agglomerati urbani ricchi di ricordi storici, e dei loro immediati dintorni, ove ville, parchi, e vaste zone verdi compongono un quadro paesistico di valore estetico e tradizionale, con la precisazione che tale provvedimento di tutela non ha carattere di vincolo *non aedificandi* sull'area coperta dal provvedimento, e chiede alla soprintendenza ai monumenti di Firenze di iniziare al più presto lo studio di un piano paesistico della medesima area, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni comunali.

In tale piano l'area coperta dal provvedimento ora approvato potrà essere ristretta o allargata, a seconda delle reali condizioni (rispetto alla tutela delle visuali) delle singole zone. I territori dei comuni che al momento della votazione hanno già un piano regolatore approvato sono esclusi dal vincolo. Gli altri comuni che in seguito redigeranno un piano regolatore avranno parimenti escluso il loro territorio dal provvedimento di tutela al momento in cui il piano regolatore verrà approvato ».

Chiamati singolarmente a votare i componenti della commissione unitamente ai sindaci di ogni comune,

(*Omissis*).

il vincolo è quindi approvato a maggioranza, col voto contrario dei sindaci presenti.

(*Omissis*).

Il vincolo è quindi approvato.

(8043)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968, modificato con decreti ministeriali del 13 novembre 1970, del 24 giugno 1971, del 16 novembre 1971 e del 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 1966 con il quale il dott. Pompeo Penè venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il per. ind. Bernardo Trossarello è nominato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna n. 23713/1112, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Bologna relativa ad insediamento della scuola media in via Scandellara.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8131)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Mercatino Conca

Con decreto 2 febbraio 1973, n. 506, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiume Conca in comune di Mercatino Conca (Pesaro), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 130, 131, 371, 370, 369/1, 369/2, 372, 305, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8, 361/1, 361/2, 382/1, 382/2, 382/3, 367, 368, 327, 328, 314, 326/1, 326/2, 323, 355, 293, 294, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 324/1, 324/2, 325/1, 325/2, 325/3, 337, 275, 272, 306, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 363, 95, 364, 365, 278/1, 278/2, 37, 304, 312, 366, 373, 379, 384, 385, 386, 387, 388, 389 e 390, della superficie complessiva di mq. 18.820, ed indicati nello schizzo planimetrico in scala 1:1000, con allegato prospetto rilasciato in data 10 febbraio 1972, dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8122)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di diritto processuale civile, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8510)

Vacanza della cattedra di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di tecnica delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8505)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 1;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) diploma originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*), dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia, di un colloquio e di una prova facoltativa di stenografia.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi sia nella prova scritta che nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per essere ammesso alla prova facoltativa, il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto nel colloquio.

Alla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio, si aggiungono fino ad un massimo di due punti per la prova facoltativa superata dal candidato.

La prova scritta avrà luogo il giorno 18 *luglio* 1973, *alle ore* 8,30, *in Roma, nell'aula magna dell'Ateneo Antoniano* (*Collegio internazionale S. Antonio*), *viale Manzoni, n.* 1.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per difetto di requisiti, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

La prova pratica di dattilografia, il colloquio e la prova facoltativa di stenografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta a norma dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno, in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 maggio 1973.

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

***Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1973.**
***Registro n.* 4 *Presidenza, foglio n.* 210.**

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) prova scritta di cultura generale;
2) prova pratica di dattilografia, consistente nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo da copiare da testo ufficiale;
3) colloquio vertente su:
a) diritti e doveri dell'impiegato;
b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;
c) nozioni sui servizi d'archivio;
4) prova facoltativa di stenografia, consistente in un esperimento di dettatura e di traduzione di un brano di prosa.

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

ALLEGATO 2

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Palazzo Chigi - 00100 ROMA

. .l sottoscritt . . . . residente (oppure domiciliat . .) a . . . . (prov. di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammess . . al concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1972.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat . . a . . . . . . il giorno . . . . mese . . . . . anno . . . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);
b) è cittadino italiano;
c) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2);
d) non ha riportato condanne penali (3);
e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;
f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;
g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5).

. . l sottoscritt . . chiede di poter sostenere l . . prov . . facoltativ . . di . . . . . . (6).

Data . . . . . .

Firma . . . . (7)
(autentica della firma) . . .

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate tutte le comunicazioni inerenti il concorso . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Indicare la prova o le prove facoltative che i candidati intendano sostenere.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(8518)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di novantanove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze - anno 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1973-74 un concorso per l'ammissione di novantanove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito, e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami, per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

quaranta ai corsi del Servizio sanitario dell'Esercito di cui:

trentacinque per la facoltà di medicina e chirurgia così distribuiti:

ventinove al 1° anno della facoltà;
tre al 2° anno della facoltà;
tre al 3° anno della facoltà;
cinque al 1° anno della facoltà di farmacia;

trentuno ai corsi del Corpo sanitario della Marina militare di cui:

venticinque al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;
cinque al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia;
uno a 1° anno della facoltà di farmacia;

ventidue corsi del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la facoltà di medicina e chirurgia, di cui:

diciotto al 1° anno della facoltà;
due al 2° anno della facoltà;
due al 3° anno della facoltà;

sei al corso del Servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito di ogni forza armata i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base delle graduatorie di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forzata armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A. M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno, inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di cinque anni, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° o 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei e cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di 7 o 6 anni per gli iscritti rispettivamente al 2° o 3° anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alle facoltà di farmacia o di veterinaria.

Art 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1952, 1953, 1954, 1955 e 1956, se concorrenti al 1° anno; anche nell'anno 1951, se concorrenti al 2° anno; anche nell'anno 1950, se concorrenti al 3° anno; ed ab-

biano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale, ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi, senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1973, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo art. 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario o veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1973, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma;

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militare alle armi.

Ai fini dell'accertamento del termine di trenta giorni di cui al precedente comma fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata di spedizione della domanda. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1973, o, per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti dal successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o uffici di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o corpo sanitario delle tre forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

I concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento — e le votazioni riportate — delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al 2° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

per i concorrenti all'ammissione al 3° anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologica.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di cinque ore, avrà luogo in Roma, nell'Aula Magna dell'Ateneo Antoniano, Viale Manzoni, 1, alle ore 8,30 del giorno 6 settembre 1973.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche, a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggior generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

d) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

e) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1948 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia è elevato rispettivamente di uno o due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *g*), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 500, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente articolo 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nei primi due anni tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° anno dell'Accademia.

1) Le graduatorie di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinte per forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alla categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) I concorrenti al 2° o 3° anno dei corsi dell'Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media, espressa in trentesimi, verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata da L. 500) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti, e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali.

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione alla università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 500 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 500) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 500;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 500) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 500 e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata da L. 500) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia o scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 x 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dallo inizio del 3° anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'articolo 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi preparato dal comando dell'Accademia ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del 3° o 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo non intervenga — per non più di un anno — la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi unico interforze, preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e completato dall'apprendimento delle materie complementari militari, e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere *in servizio per un periodo di otto anni.*

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso *dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa* di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione allo esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al 1° corso dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° corso — per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia — una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal 3° e dal 6° comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte e leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso dell'Accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal 6° comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Acca*demia.*

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle Accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'articolo 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto od in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornilero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del *presente articolo (vedi precedente art. 18).*

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, sono accantonati per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditati su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante.

Sullo stesso conto personale sono addebitate, mensilmente le quote di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dallo ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi o la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento della ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1973-74 è stabilita in L. 96.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1973
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 299

ALLEGATO 1

Modella della domanda di ammissione
al concorso (in carta bollata da L. 500)

Al Ministero della difesa (1)

. . . . . .

- ROMA

Il sottoscritto (2) . . nato a . il . . domiciliato in . . (provincia di . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1973-74 per l'ammissione in qualità di allievo al (3) . . anno del corso di (4) . . . per la nomina ad ufficiale (5) . . in servizio permanente effettivo.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . . oppure (per i concorrenti al 2° o 3° anno di corso di medicina e chirurgia) di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) . . . . della facoltà di medicina e chirurgia dall'art. 11 del bando;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . od ufficio di leva di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . .,

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8). . . . .,

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . . . con la qualifica di (10) . . . . . .,

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . . . .

Unisce i documenti (12) . . . .

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in esso è stabilito.

. . . ., lì . . . .

(data)

Firma leggibile del candidato
. . . . (13)
Firma leggibile del genitore o del tutore se il candidato è minorenne
. . . . (13)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il I, II o III anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso;

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni;

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato, godente di rinvio;

(9) Denominazione dell'Ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.;

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.;

(11) Scrivere «inglese» oppure «francese» oppure «tedesco» solo se si intende sostenere la prova facoltativa;

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la predetta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(13) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . . .

L'anno . . . . . mese di . . . . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per assecondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . ., lì . . . .

(data)

. . . .
Il dichiarante

. . . .
Il sindaco

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore;

(2) Norme e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 21, *lettera* n) *del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze* (in carta da bollo da L. 500, possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . via . . . . n. . . . mi obbligo personalmente, a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1973-74 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della

difesa, tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

lì . . 1973

Firma

(per esteso e leggibile)

P.S. - La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE PER I CONCORRENTI ALL'AMMISSIONE AL 1° ANNO DEI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE

1. *Fisica*

a) Elettrologia.

Corrente elettrica, pila di Volta, elettrolisi: legge di Faraday, intensità della corrente, polarizzazione delle pile, accumulatori.

Resistenza elettrica, leggi di Ohm, circuiti derivati, reostati, effetto joule e sue principali correnti termoelettriche.

Intensità di un campo magnetico di una corrente rettilinea e circolare: leggi di Laplace e di Biet-Savart, galvanometri, elettrocalamite, induzione elettromagnetica, autoinduzione, telefono, rocchetto di Ruhmkorff.

Intensità efficace della corrente alternata, potenza di una corrente alternata, generatori meccanici della corrente, anello di Pacinotti, cenni sulla dinamo: alternatori e motori elettrici, campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

Raggi catodici, anodici, raggi X, cenni sulla radioattività naturale.

Cenni sulla costituzione della materia: molecole, atomi, nuclei, elettroni.

b) Acustica.

Vibrazioni sonore e loro propagazione, velocità del suono, altezza e intensità di un suono semplice, timbro, eco, risonanza, interferenza.

c) Ottica.

La luce e la sua propagazione, fotometria, riflessione, rifrazione, lastre e prismi, le lenti, strumenti ottici più comuni, i colori, dispersione della luce, lo spettro, velocità della luce e teoria ondulatoria, frequenza e lunghezza d'onda.

2. *Chimica*

Nozioni di chimica generale - Costituzione della materia - Leggi fondamentali della chimica.

Nozioni su sodio, potassio, calcio, magnesio, rame, ferro, idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, zolfo, fosforo e alogeni.

Cenni sugli idrocarburi: idrocarburi della serie grassa e della serie aromatica.

Alcaloidi principali. Nozioni elementari sui glucosidi e sulle sostanze proteiche.

3. *Biologia*

L'uomo ed il regno animale, problemi della biologia, caratteristiche degli esseri viventi, storia della vita sulla terra ed evoluzione organica, struttura del corpo umano e degli animali.

Le funzioni principali ed i sistemi organici che le compiono: lo scheletro, i muscoli e le articolazioni, il cuore e la circolazione del sangue, la respirazione, la nutrizione, cenni generali sulla costituzione degli alimenti e sulla loro digestione, le ghiandole esocrine ed endocrine, l'apparato escretore: i reni e la pelle, gli organi dei sensi e la loro funzione, il sistema nervoso.

Nozioni generali di zoologia, protozoi e metazoi, nozioni sulle classi di metazoi.

Origine ed evoluzione dell'uomo, il concetto di razza, le razze umane viventi.

Nozioni generali di botanica: forma e strutture delle piante e loro funzioni.

Cenni di ecologia, organismi ed ambiente, gli ambienti biologici, relazioni reciproche fra gli organismi, simbiosi e parassitismo.

ALLEGATO 5

PROGRAMMI DELLA PROVA ORALE PER I CONCORRENTI ALL'AMMISSIONE AL 2° E 3° ANNO DELL'ACCADEMIA DI SANITÀ MILITARE INTERFORZE

Per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia la prova verterà su nozioni delle seguenti materie:

1. Biologia e zoologia generale;
2. Chimica;
3. Fisica.

Per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

1. Anatomia umana normale;
2. Chimica biologica;
3. Microbiologia.

Il Ministro: TANASSI

(8492)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico annesso alla facoltà di agraria dell'Università di Napoli.

Le prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di agraria dell'Università di Napoli, si svolgeranno presso l'istituto di botanica dell'Università di Napoli, facoltà di agraria, Portici, con inizio il giorno 25 giugno prossimo venturo alle ore 9.

(8520)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 897 del 12 dicembre 1970 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1969 nel comune di Forano Sabino (in consorzio con Selci e Stimigliano);

Visto il proprio decreto n. 572 del 4 ottobre 1972 pubblicato nei modi di legge, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Colarieti Tosti Giampaolo . . . . punti 54,120
2. Perotti Emidio . . . . » 52,395
3. De Grandis Luigi . . . . . . » 48,000
4. Biondi Antongiovanni nato il 20 febbraio 1939 . . . . » 42,000
5. Strada Giovanni Maria, nato il 25 febbraio 1944 . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Rieti e dei comuni interessati.

Rieti, addì 4 aprile 1973

Il veterinario provinciale: PONZIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 321 del 4 aprile 1973 con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1969 nel comune di Forano Sabino (in consorzio con Selci e Stimigliano);

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Giampaolo Colarieti Tosti è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Forano Sabino e consorziati.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Rieti e dei comuni interessati.

Rieti, addì 4 aprile 1973

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(7800)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1973, n. **16.**
Disciplina degli asili nido.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 15 *del* 30 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'asilo nido è un servizio sociale per la realizzazione delle finalità indicate negli artt. 1 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 2.

L'asilo nido è aperto a tutti i bambini fino a tre anni di età secondo i criteri di ammissione di cui al successivo art. 3. La fissazione di tali criteri sarà resa necessaria fino a quando la disponibilità di posti all'interno degli asili nido risulterà inferiore alle richieste.

Nessuna motivazione può costituire motivo di discriminazione sociale o di esclusione.

Art. 3.

I criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo nido sono stabiliti dai comuni o dai consorzi di comuni sentiti i comitati di gestione, di cui al successivo art. 11.

Nella valutazione è comunque opportuno tener conto dei seguenti elementi: condizione lavorativa dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere il bambino, stati di malattia o di inabilità dei familiari, numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi, esistenza di problemi di ordine medico e psicologico nel bambino o nella famiglia.

Art. 4.

La localizzazione dell'asilo nido deve assicurare l'integrazione di tale struttura nel quartiere o nel nucleo abitato.

Esso può essere ubicato oltre che in apposite aree, in complessi scolastici con particolare riferimento alle scuole materne ed in edifici residenziali adatti allo scopo, rispettando comunque le norme igieniche che saranno successivamente fissate dal regolamento di cui all'art. 25.

Art. 5.

La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti bambino.

La Giunta regionale potrà autorizzare sezioni staccate fino ad un minimo di 8 posti, quando esigenze locali lo richiedano.

La distribuzione degli spazi all'interno dell'asilo nido deve consentire un facile adeguamento di questi al variare dell'ampiezza delle classi di età della popolazione infantile assistita ed alla introduzione di nuovi metodi educativi.

Sono da considerare fondamentali i seguenti spazi: atrio, spazio per i lattanti, spazio per i divezzi, spazio per le attività ludiche, spazio per i rapporti con le famiglie, spazi verdi, ambulatorio, servizi generali

Art. 6.

L'asilo nido è organizzato in sezioni per un massimo di 10 bambini ciascuna.

Esso rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi. L'orario dovrà comunque tener conto delle necessità delle famiglie utenti.

Art. 7.

Fino alla istituzione delle unità locali sanitarie e di servizio sociale, l'assistenza sanitaria è assicurata dagli enti gestori i quali provvedono a garantire anche gli interventi di carattere psicopedagogico. Tali interventi saranno realizzati in collaborazione con gli operatori dell'asilo nido.

Art. 8.

La vigilanza igienico e sanitaria, fino alla istituzione delle unità locali sanitarie e di servizio sociale, è affidata all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

Art. 9.

Il personale dell'asilo nido è a tutti gli effetti dipendente del comune o del consorzio di comuni.

Esso si distingue in personale educativo e personale ausiliario.

L'assunzione del personale educativo avviene per pubblico concorso.

Il personale educativo deve avere acquisito conoscenze di tipo sanitario e psicopedagogico ed essere in possesso di doti tali da facilitare il processo educativo del bambino.

Un coordinatore viene eletto tra il suddetto personale.

Alla funzione educativa partecipa comunque tutto il personale operante nell'asilo nido secondo i criteri del lavoro di gruppo.

Ai concorsi riservati al personale educativo, fino all'emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale, sono ammessi i cittadini forniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di vigilatrice d'infanzia, o di puericultrice o di istituto professionale per assistenza all'infanzia. Costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi professionali per il perfezionamento del personale educativo degli asili nido ed il superamento del relativo esame.

Il rapporto minimo tra il personale educativo e i posti bambino non può essere inferiore ad una unità su cinque.

Art. 10.

La Regione organizza corsi di aggiornamento per adeguare la preparazione del personale operante negli asili nido.

Con successivo provvedimento la Regione stabilisce i criteri relativi alla durata dei corsi, al numero minimo e massimo degli allievi, ai programmi ed alle norme fondamentali relative all'organizzazione dei corsi.

Art. 11.

Presso ogni asilo nido di cui alla legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, è costituito un comitato di gestione eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile o, là dove esistono, dagli organi di decentramento comunale.

Il comitato rappresenta la struttura primaria cui viene affidato il compito di promuovere la gestione sociale attraverso un organico piano di intervento sulla totalità dei temi proposti dal funzionamento e dalla vita dell'asilo nido, compresi gli orientamenti ed i metodi educativi. Ha inoltre il compito di proporre i relativi interventi agli enti locali gestori.

La composizione del comitato di gestione viene stabilita dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile. Esso comprende comunque rappresentanti:

a) delle famiglie utenti del servizio;

b) del comune o del consorzio di comuni o dell'organo di decentramento comunale (assicurando la presenza anche della minoranza);

c) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) delle organizzazioni femminili;

e) degli operatori dell'asilo nido.

Il comitato è rinnovato ogni tre anni. Esso nomina il presidente scegliendolo fra i rappresentanti del comune o del consorzio di comuni o dell'organo di decentramento comunale.

I componenti del comitato sono scelti fra i cittadini residenti nel territorio servito dall'asilo nido o che in esso esercitano la loro attività lavorativa utilizzando tale servizio. In caso di controversie sulla formazione dei comitati o di mancate designazioni, il consiglio comunale o l'assemblea consortile o l'organo di decentramento comunale procedono comunque all'elezione, nel rispetto, per quanto possibile, della composizione prevista dal terzo comma.

Art. 12.

Il comitato di gestione convoca, almeno due volte l'anno, l'assemblea dei cittadini residenti nel territorio servito dall'asilo nido o che in esso esercitano la loro attività lavorativa utilizzando tale servizio per informarla sui programmi e sul funzionamento dell'asilo.

L'assemblea formula proposte al comitato che è tenuto a prenderle in esame.

Art. 13.

Ove il comune o il consorzio di comuni gestiscano più asili nido, deve essere assicurato dall'ente gestore un collegamento che permetta il confronto ed il coordinamento delle diverse esperienze e la elaborazione di proposte per il funzionamento degli asili nido.

Tale collegamento deve rappresentare un momento di sintesi per quanto riguarda gli orientamenti organizzativi, pedagogici e sanitari da avanzare anche al consiglio comunale o all'assemblea consortile per il necessario esame.

Art. 14.

La gestione amministrativa degli asili nido è svolta dal comune o dal consorzio di comuni. Questi potranno decentrare particolari operazioni amministrative ai comitati di gestione, su proposta dei medesimi.

I bilanci di previsione sono elaborati dai singoli comitati di gestione e proposti, per l'approvazione, all'Ente gestore.

Art. 15.

I contributi per la costruzione e la gestione degli asili nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ivi compresi quelli integrativi della Regione e quelli previsti dall'art. 24 della presente legge sono erogati a favore dei comuni o consorzi di comuni, sulla base di un piano annuale.

Art. 16.

Le domande per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente e di quelli previsti dall'art. 24 della presente legge, sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 17.

I contributi per la costruzione di asili nido o il riadattamento di immobili già esistenti, nonché per le spese di arredamento sono richiesti dai comuni o consorzi di comuni con il corredo della seguente documentazione:

a) copia della deliberazione dalla quale risulti la decisione di costruire la sede dell'asilo nido o di riadattare, a questo scopo, un immobile già esistente;

b) attestazione della disponibilità di area idonea, o della proprietà dei locali da riadattare o comunque delle procedure di esproprio avviate ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero della individuazione dell'area o dei locali con indicazione dei criteri di acquisizione;

c) relazione tecnica ed illustrativa contenente i criteri di scelta, anche urbanistici, le indicazioni di priorità, la descrizione delle caratteristiche sociali del nucleo che deve essere servito dall'asilo nido, la previsione di spesa complessiva, compresa la spesa per l'arredamento, l'indicazione delle fonti di finanziamento ed ogni altra informazione utile per orientare le decisioni degli organi regionali;

d) copia dei progetti eventualmente già elaborati con la documentazione dello stato delle relative pratiche. Il regolamento di esecuzione della presente legge provvederà a stabilire la ulteriore documentazione tecnica da allegare alle richieste.

Art. 18.

I contributi per la gestione di asili nido sono richiesti dai comuni o consorzi di comuni con il corredo della seguente documentazione:

a) deliberazione con cui sia stata a suo tempo assunta la gestione comunale dell'asilo nido ovvero con cui si dispone la istituzione di un nuovo asilo nido;

b) consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente e preventivo di spesa riferito all'esercizio in corso, ovvero previsione di entrata e di spesa per l'asilo di nuova istituzione con l'indicazione dell'onere assunto dal comune o dal consorzio di comuni, dell'eventuale concorso alle rette da parte delle famiglie e dei datori di lavoro e di altri eventuali contributi;

c) dotazione di personale;

d) tabella dietetica;

e) dati sulla capienza effettiva e potenziale dell'asilo nido.

Art. 19.

La Giunta elabora, conformente agli indirizzi stabiliti dalla presente legge un piano degli asili nido in rapporto di dimensione e di tempo con le esigenze generali dell'intervento nella Regione Toscana. Sulla base del predetto piano saranno valutate le richieste avanzate dai comuni e consorzi di comuni, stabilite le priorità, le norme ed i tempi di attuazione ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Il piano annuale riporterà in calce tutte le richieste avanzate per l'anno in corso dai comuni o consorzi di comuni. Al piano saranno allegate le proposte di riparto dei finanziamenti previsti dalla legge statale nonché di quelli previsti ad integrazione del fondo regionale di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge per il quale saranno in questa sede definiti i criteri di utilizzazione. Il piano annuale è approvato dal Consiglio regionale.

L'erogazione dei contributi per la costruzione è subordinata:

a) all'attestazione della piena ed effettiva disponibilità dell'area, nel caso di nuove costruzioni, o delle priorità dei locali da parte del comune o consorzio di comuni ovvero alla esecutività della deliberazione di acquisto, nel caso di riadattamento di edificio già esistente;

b) all'approvazione del progetto esecutivo per la costruzione dell'asilo nido o per il riadattamento di edificio già esistente da parte degli organi competenti;

c) all'espletamento da parte dei comuni o consorzi di comuni di tutte le procedure per la aggiudicazione del relativo appalto o, nel caso di riadattamento di tutte le procedure necessarie in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, entro il termine improrogabile di quattro mesi dall'approvazione del progetto.

I contributi sono erogati in due quote pari al 50% dell'intera somma. La prima quota viene erogata ad appalto aggiudicato o, nel caso di riadattamento, a conclusione delle procedure per dare inizio ai lavori; la seconda a completamento dell'opera.

Decorso il termine di cui alla lett. c) del secondo comma, i contributi non utilizzati verranno assegnati ad altri comuni o consorzi di comuni secondo le priorità indicate dal piano annuale.

I comuni o i consorzi di comuni decaduti dal beneficio del contributo ai sensi del comma precedente verranno riammessi nel piano annuale successivo alla sola condizione che documentino la possibilità di rispettare il termine di cui alla lett. c) del secondo comma a decorrere dall'approvazione del piano.

Decorso inutilmente il suddetto termine, la richiesta si intende decaduta e potrà essere ripresentata l'anno successivo, con le modalità di cui agli articoli 16 e 17.

L'erogazione dei contributi per la gestione avviene subito dopo l'approvazione del piano annuale, salvo che per gli asili di nuova istituzione il cui funzionamento sia subordinato alla costruzione o al riadattamento dei locali.

In tal caso il contributo per la gestione viene erogato al momento dell'inizio dell'attività del nuovo asilo nido.

Art. 20.

Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili nido su relazione della Giunta regionale.

La relazione della Giunta è allegata al piano annuale di cui al precedente art. 19 e si riferisce al piano dell'anno precedente.

Art. 21.

Le norme di cui all'art. 2 si applicano a tutti gli enti ed istituzioni sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione, compatibilmente, in situazione di carenza generale dei servizi, con i fini statutari di questi.

Si applicano altresì ai predetti enti ed istituzioni le norme di cui agli artt. 4, 5 e 6, 1° comma, 7, 8 e 9, 3° ed ultimo comma.

Art. 22.

L'onere derivante dall'art. 10 della presente legge farà carico per l'esercizio 1972 al capitolo 46/1 del bilancio della Regione.

Agli oneri per gli esercizi successivi, dal 1973 al 1976, sarà provveduto con apposito stanziamento che sarà iscritto nei singoli bilanci preventivi.

Art. 23.

All'onere derivante dagli articoli 17 e 18 della presente legge per l'anno finanziario 1972 determinato in L. 581.768.469 si provvede con il fondo speciale iscritto al capitolo 62/2 del bilancio della Regione.

Agli oneri derivanti dagli artt. 17 e 18 della presente legge, ivi compresi quelli integrativi della Regione, per gli esercizi successivi dal 1973 al 1976 sarà provveduto con appositi stanziamenti che saranno iscritti nei singoli bilanci preventivi.

Art. 24.

La Regione destinerà alla costruzione di asili nido anche una parte della quota prevista per l'esecuzione di opere di edilizia sociale dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865. I relativi criteri di utilizzazione saranno stabiliti, come per gli altri finanziamenti, nel piano annuale di cui all'art. 19.

Art. 25.

Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà, in particolare, le caratteristiche delle aree da destinare alle sedi degli asili nido, i requisiti tecnico-costruttivi, gli standards minimi di idoneità nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di cui all'art. 17.

La presente legge regionale è pubblicata sul «*Bollettino Ufficiale*» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 24 marzo 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 febbraio 1973 ed è stata vistata dal Commissario di Governo in data 20 marzo 1973.

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1973, n. 17.

Disciplina delle tasse sulle concessioni della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* «Bollettino Ufficiale» *della Regione n.* 15 *del* 30 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle Tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa adottati dalla regione Toscana nell'esercizio delle proprie funzioni, ad essa trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, 14 gennaio 1972, n. 2, 14 gennaio 1972, n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 14 gennaio 1972, n. 5, 14 gennaio 1972, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, 15 gennaio 1972, n. 8, 15 gennaio 1972, n. 9, 15 gennaio 1972, n. 10, 15 gennaio 1972, n. 11, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Toscana con la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, nella misura indicata nella tariffa stessa.

Art. 2.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono in modo ordinario, con versamento sul conto corrente postale n. 5/1205 intestato alla regione Toscana.

Gli importi affluiranno all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1972, il quale provvederà ad accreditare tali importi alla regione Toscana.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4.

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 5.

Sanzioni

Le sanzioni per chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso dalla Regione Toscana o assolta la relativa tassa, sono quelle previste dall'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

Art. 6.

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie.

L'accertamento delle infrazioni è attribuito alle persone di cui all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive disposizioni.

Art. 7.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme del titolo II della legge 30 dicembre 1971, n. 2, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine di 3 anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge, dispone il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 che disciplina le tasse sulle concessioni governative.

REGIONE TOSCANA

TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE

TARIFFA

Modo di pagamento: ORDINARIO su c/c n. 5/1205 intestato all'« Ufficio del Registro per le Tasse di Concessione Governativa » (Tasse sulle concessioni regionali - Regione Toscana)

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alle materie trasferite col D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
1	15	Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia:		
		1) nei Comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	20.000	4.000
		2) id., con popol. superiore a 5.000 e non a 10.000 abit.	50.000	10.000
		3) id., con popol. superiore a 10.000 e non a 15.000 abit.	100.000	20.000
		4) id., con popol. superiore a 15.000 e non a 40.000 abit.	160.000	32.000
		5) id., con popol. superiore a 40.000 e non a 100.000 abit.	240.000	48.000
		6) id., con popol. superiore a 100.000 e non a 200.000 abit.	320.000	64.000
		7) id., con popol. superiore a 200.000 e non a 500.000 abit.	500.000	100.000
		8) id., con popolazione superiore a 500.000 abitanti . .	800.000	160.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. *m*).		
		NOTA. - La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del Comune cui il centro abitato appartiene. La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 369 e 370 del T.U. delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa o per atto fra vivi. Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto T.U. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U. Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato T.U., né nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. Sono esenti dal pagamento della tassa sopraindicata le autorizzazioni rilasciate dal medico provinciale per la gestione di farmacie interne — escluse qualsiasi facoltà di vendita al pubblico — da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle Provincie per gli Ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da essa dipendono (art. 114 del succitato T.U., modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1960, n. 519).		

Segue: **Assistenza sanitaria e ospedaliera**

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
		Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa sopraindicata le farmacie gestite in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del citato T.U. delle leggi sanitarie e nella misura indicata dall'articolo unico, tabella n. 3, della legge 14 aprile 1952, n. 403. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.		
2	25 (12)	Autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)	150.000	75.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. *e*).		
		NOTA. - La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Non sono soggette a tassa le autorizzazioni concesse agli Enti Pubblici di Assistenza.		
3	27	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):		
		1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:		
		— se l'istituto ha non più di 10 posti letto . .	50.000	25.000
		— se l'istituto ha non più di 50 posti letto . .	100.000	50.000
		— se l'istituto ha non più di 100 posti letto . .	200.000	100.000
		— se l'istituto ha più di 100 posti letto . . .	500.000	250.000
		2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico	20.000	10.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. *e*).		
		NOTA. - Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione. Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti. La sopraindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O. Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'I.N.P.S., l'O.N.M.I. ed i suoi organi provinciali e comunali; l'I.N.A.I.L. e la cassa marittima meridionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare; gli istituti che provvedono alla assistenza obbligatoria a favore di determinate categorie di persone. Le tasse annuali di esercizio devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.		

Segue: **Assistenza sanitaria e ospedaliera**

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
4	28	Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, 1° comma, del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)	2.500	2.500
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. *f*).		
		NOTA. - La tassa deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.		
5	30	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 231 del T.U. citato, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 112, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell'autorizzazione medesima:		
		a) degli alberghi e ristoranti di lusso	90.000	90.000
		b) degli alberghi e ristoranti di 1ª categoria . . .	50.000	50.000
		c) degli alberghi e ristoranti di 2ª categoria e delle pensioni di 1ª categoria	25.000	25.000
		d) degli alberghi e ristoranti di 3ª categoria e delle pensioni di 2ª categoria	18.000	18.000
		e) degli alberghi, ristoranti e pensioni di altre categorie:		
		— nei Comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti .	15.000	15.000
		— id., con popolazione superiore a 100.000 abitanti	10.000	10.000
		— id., con popolazione superiore a 50.000 abitanti .	8.000	8.000
		— id., con popolazione superiore a 10.000 abitanti .	5.000	5.000
		— id., con popolazione non superiore a 10.000 abit.	2.000	2.000
		f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita e di bibite analcooliche:		
		— nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti .	8.000	8.000
		— id., con popolazione superiore a 100.000 abitanti	6.000	6.000
		— id., con popolazione superiore a 50.000 abitanti .	3.000	3.000
		— id., con popolazione superiore a 10.000 abitanti .	2.000	2.000
		— id., con popolazione non superiore a 10.000 abit.	1.000	1.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1.		
		NOTA. - La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa sopraindicata, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta. Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza. La popolazione del Comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione. L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sé stanti. La tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza.		

CACCIA (*) E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alle materie trasferite col D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
7	54	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione Provinciale a termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:		
		Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	4.000	4.000
		Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza muninello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50	2.000	2.000
		Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50	1.200	1.200
		Tipo D: Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50	1.000	1.000
		— D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. *p*).		
		NOTA. - Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa sopratassa. Alle tasse sopraindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali (art. 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonché la sopratassa di: L. 1.500 per le licenze di tipo A; L. 1.000 per le licenze di tipo B; L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D, da ripartire fra il Consorzio regionale obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca in Toscana, le amministrazioni provinciali della Toscana, le associazioni dei pescatori sportivi, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.		
8	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo d'energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735).	1.000	1.000
		— D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. *p*).		
9	178	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 11 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall'art. 51 del D.P.R. 18 giugno 1955, n. 987 . .	4.000	
		— D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. *p*).		
		NOTA. - L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici.		
10.	174	Permesso agli stabilimenti industriali per versare rifiuti nelle acque pubbliche o nelle zone di mare (art. 9 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747)	10.000	5.000
		— D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. *p*) e *q*).		
		NOTA. - La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

(*) La materia della *Caccia* viene definita con apposita legge regionale.

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alle materie trasferite col D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
11	89 (59)	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:		
		tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare:		
		a) alberghi ed ostelli per la gioventù	2.000	2.000
		b) campeggi di superficie:		
		— non superiore a 1.000 mq.	4.000	4.000
		— non superiore a 2.000 mq.	8.000	8.000
		— superiore a 2.000 mq.	10.000	10.000
		c) villaggi turistici	5.000	5.000
		d) case per ferie	6.000	6.000
		e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni	3.000	3.000
		f) autostelli	5.000	5.000
		— se funzionanti su autostrade	10.000	10.000
		2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 326)	1.000	1.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lett. *g*).		
		NOTA. - Qualora, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, mensa ed autorimessa; sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 53, lett. *e*), 55 e 71 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
12	95 (64)	Licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio: nei comuni aventi una popolazione:		
		— non superiore a 10.000 abitanti	6.000	3.000
		— superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti .	12.000	6.000
		— superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti .	24.000	12.000
		— superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti .	36.000	18.000
		— superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti .	60.000	30.000
		— superiore a 500.000 abitanti	100.000	50.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lett. *f*).		
		NOTA. - Il rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato.		

FIERE E MERCATI

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alle materie trasferite col D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 e agricoltura col D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
13	119	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933 e l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383:		
		a) per istituzione di fiere e mercati:		
		in comuni aventi una popolazione:		
		— non superiore a 5.000 abitanti	2.000	
		— superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti .	4.000	
		— superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti .	6.000	
		— superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti .	8.000	
		— superiore a 60.000 abitanti	10.000	
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:		
		in comuni aventi una popolazione:		
		— non superiore a 5.000 abitanti	1.000	
		— superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti .	2.000	
		— superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti .	3.000	
		— superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti .	4.000	
		— superiore a 60.000 abitanti	5.000	
		— D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lett. *a*).		
		NOTA. - La stessa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.		
14	121	Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D.L.L. 3 luglio 1944, n. 152):		
		— per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore .	1.000	
		— D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. *c*).		
		NOTA. - La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della Provincia per la quale è stata rilasciata. Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre Provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R.D.L. 23 aprile 1942, n. 433). La licenza scade il 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno. La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa e il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate. Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.		

ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TORBIERE

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alle materie trasferite col D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
15	163 (99)	Permesso rilasciato dal competente ufficio regionale per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali . .	10.000	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. *a*).		
16	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443):		
		— per ogni trasferimento	50.000	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. *a*).		
17	167	Decreto della Regione che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443)	50.000	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. *a*).		
18	168 (104)	Autorizzazione del competente Ufficio regionale per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2° comma, R.D. 29-7-1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, 2° comma, R.D. 29-7-1927, n. 1143, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28-6-1955, n. 620) .	20.000	
		— D.P.R. 14-1-1972, n. 2, art. 1, 1° comma.		
19	169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443	100.000	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. *b*) e *c*).		
20	170	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2° comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620)	20.000	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. *e*).		

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alle materie trasferite col D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
21	146	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni):		
		— se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 500.000 . . .	5.000	
		— se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000 . .	10.000	
		— per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 10.000 .	1.500	
		— D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3.		
		NOTA. - La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa è pure dovuta ogni qualvolta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.		
		La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto dell'emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.		
		Non è dovuta la tassa quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perché obbligatorie per disposto di legge statale.		
		Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.		

TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alle materie trasferite col D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
22	152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - d'interesse regionale - (art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) . . .	2.000	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. *a*).		
23	153	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - d'interesse regionale - in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se adibite al trasporto di cose	5.000	2.500
		b) se adibita al trasporto di persone:		
		— con cabine di portata fino a trenta persone .	20.000	10.000
		— con cabine di portata oltre trenta persone . .	30.000	15.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. *a*).		
		NOTA. - La concessione può avere la durata fino ad anni venticinque e può essere prorogata di altri dieci anni. Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lett. *a*). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
24	154	La licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche - d'interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del regolamento approvato con R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale	6.000	
		b) se rilasciata dal Sindaco	3.000	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. *a*).		
25	155	Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d'interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:		
		a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale	6.000	6.000
		b) se rilasciata dal Sindaco	4.000	4.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. *a*).		
		NOTA. - La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.		
26	156	Concessione di filovie - d'interesse regionale - (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:		
		1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti .	25.000	12.500

Segue: **Tranvie e linee automobilistiche, navigazione e porti lacuali**

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
		2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione . . .	15.000	7.500
		b) se emessa dal Sindaco	10.000	5.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. *a*).		
		NOTA. - La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
27	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - d'interesse regionale - (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale.	10.000	5.000
		b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale	6.000	3.000
		c) se emessa dal Sindaco	3.000	1.500
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. *a*).		
		NOTA. - Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione. Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, può essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
28	184 (110)	Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici - d'interesse regionale - di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi dell'art. 1, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349; sostituiti dagli artt. 57, 59 e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dalla legge 18 marzo 1968, n. 413:		
		— per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione o concessione:		
		a) portata sino a 10 quintali	1.600	1.600
		b) portata sino a 35 quintali	3.000	3.000
		c) portata oltre 35 quintali	4.000	4.000
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. *b*).		
		NOTA. - Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.		
29	185 (111)	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1		

Segue: **Tranvie e linee automobilistiche, navigazione e porti lacuali**

Numero d'ordine	Legge 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa apertura	Tassa annuale
		e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):		
		1) autoservizi con frequenza giornaliera	700	700*
		2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	400	400*
		3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	300	300*
		4) servizi automobilistici di gran turismo:		
		a) autoservizi con frequenza giornaliera . . .	350	350*
		b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	200	200*
		c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	150	150*
		5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti		1.000*
		6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:		
		a) per il primo giorno di validità	1.000	
		b) per ogni giorno ulteriore di validità . . .	500	
		— D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. *b*).		
		NOTA. - La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l'autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 26 settembre 1939, n. 1822.		
30	186	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, primo comma, del codice della navigazione . . . . — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4.	6.000	
31	187	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma, del codice della navigazione . . . . — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4.	4.000	
32	188	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice della navigazione . . . . — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 4 e 5.	2.000	
33	189	Autorizzazione al trasporto e al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'articolo 227 del codice della navigazione . . . . — D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4.	4.000	

* Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.

** Per ciascun anno di durata della concessione.

La presente legge regionale è pubblicata sul « *Bollettino Ufficiale* » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 marzo 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 febbraio 1973 ed è stata vistata dal Commissario di Governo in data 20 marzo 1973.

(7406)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1973, n. **11.**

Provvidenze in favore di istituzioni assistenziali operanti nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi con il fine di erogare contributi per le attività degli enti pubblici o privati e delle associazioni che operino entro il territorio della provincia e svolgano per statuto esclusivamente o prevalentemente attività di assistenza beneficenza.

Art. 2.

Le istituzioni di cui all'art. 1 possono richiedere la concessione dei contributi:

a) per forme di assistenza e beneficenza in favore di cittadini in particolare stato di bisogno;

b) per assistenza a lavoratori disoccupati emigrati e rimpatriati;

c) per la gestione di colonie, campeggi, case di soggiorno o centri di assistenza climatica;

d) per l'acquisto, l'allestimento o il riattamento di impianti di riscaldamento o di attrezzature igienico-sanitarie o tecniche, necessarie al buon funzionamento di edifici destinati all'assistenza.

Art. 3.

Salvo i casi che richiedano un intervento straordinario, le domande devono essere rivolte all'assessorato provinciale competente per l'assistenza e beneficenza entro il 30 aprile di ciascun anno e devono essere corredate dei dati statistici relativi all'attività svolta nell'anno precedente e di una relazione sulla attività programmata per l'anno in corso.

In deroga al precedente comma, per il 1973 le domande devono essere inoltrate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1973 la spesa annua di lire 198 milioni.

Nel bilancio di previsione per l'anno 1973 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa con il relativo stanziamento nei limiti complessivamente stabiliti al primo comma del presente articolo.

Agli oneri di lire 198 milioni per l'anno 1973 si provvede come segue:

per lire 136.835.000 con le disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione, a partire dal predetto esercizio finanziario 1973, degli oneri iscritti nel bilancio 1972 in corrispondenza dei capitoli di spesa numeri 605, 615, 625, 630 e 3010;

per lire 61.165.000 con una quota della maggiorazione del 10 % a partire dal 1° gennaio 1973 delle assegnazioni statali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 aprile 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*
MASCI

(7898)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.